

(N. 1623)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1956

Istituzione di ruoli speciali transitori per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

ONOREVOLI SENATORI. — Le ragioni giustificatrici del disegno di legge sulla istituzione di ruoli speciali transitori delle Camere di commercio, industria e agricoltura non hanno bisogno di un'ampia illustrazione.

Questa iniziativa non soltanto vuole soddisfare un voto largamente diffuso nella categoria interessata, ma risponde ad una obiettiva esigenza di equità.

I ruoli speciali transitori per il personale avventizio dell'Amministrazione dello Stato e delle aziende statali con ordinamento autonomo sono stati istituiti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

I dipendenti di enti di diritto pubblico e quindi anche gli avventizi delle Camere di commercio sono stati esclusi dall'ambito di applicazione di tale provvedimento: ma più volte gli organi ministeriali hanno espresso parere favorevole alla istituzione di questi altri ruoli speciali e non sembrano esatti o persua-

sivi i motivi per i quali tale istituzione è stata osteggiata, motivi che non mette conto di esaminare nei particolari.

Si aggiunga, d'altra parte, che vi sono dei precedenti abbastanza recenti i quali confortano la estensione dei ruoli transitori al personale avventizio delle Camere di commercio. Se, infatti, si è ammessa la sistemazione del personale non di ruolo dei Comuni e delle Province in modo analogo a quello stabilito per gli avventizi statali (attribuendo una posizione giuridica analoga a quella prevista dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262) sulla considerazione che i Comuni e le Province traggono i mezzi di sussistenza da tributi locali, è chiaro che per analogia si deve ritenere che uguale diritto ad una tale sistemazione abbia il personale avventizio delle Camere di commercio, le quali a loro volta traggono i mezzi di vita dai tributi locali e, per di più, non possono contare sulla integrazione del bilancio da parte dello Stato.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A prescindere dalla autonomia finanziaria delle Camere di commercio, si deve infine tener presente che la loro importanza funzionale si è grandemente accresciuta negli ultimi anni in forza di leggi e provvedimenti che ne hanno allargato i compiti e ampliato la struttura. Nè si deve tacere che la relativa esiguità numerica degli avventizi in questione consente di rite-

nere che non sia ingente l'onere economico derivante dalla soluzione di questo problema, la cui necessità è concordemente riconosciuta dalle amministrazioni interessate.

Per questi motivi il proponente confida che il disegno di legge che segue riscuoterà il favorevole suffragio dell'Assemblea.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di istituire, con deliberazione della Giunta, ruoli speciali transitori classificati nei gruppi *A*, *B*, *C*, subalterni e salariati, senza distinzioni gerarchiche in ciascun gruppo.

## Art. 2.

Nei ruoli speciali di cui all'articolo 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le Camere alla data della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie del gruppo nel cui ruolo aspirano ad essere iscritti.

Per il collocamento nei ruoli speciali predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli speciali transitori è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra, nonché per le categorie comunque equiparate.

## Art. 3.

Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 1, qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo.

## Art. 4.

I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo speciale corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo speciale di gruppo inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo *C* si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

## Art. 5.

Il collocamento nei ruoli speciali è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'articolo 1

del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto, e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.

Art. 6.

Per i dipendenti collocati nei ruoli speciali transitori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico, nonchè sul trattamento di quiescenza, dei dipendenti di ruolo.

Art. 7.

Gli impiegati collocati nei ruoli speciali, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A* e IX di gruppo *B* ed agli esami, di concorso per la promozione al grado XI di gruppo *C* nei ruoli organici corrispondenti.

Art. 8.

Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale subalterno sono conferiti al personale dei ruoli speciali, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Camera, per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli speciali di gruppo *C* un terzo dei posti disponibili nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detto gruppo.

Art. 9.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato.